



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI  
Servizio Polizia Amm/va e Sociale  
Divisione II^- Sez. II^

\*\*\*\*\*

559/C. 6915/10100.A(1)3

Roma, 29 marzo 1988

OGGETTO: Porto d'armi per difesa personale agli appartenenti al le categorie di cui all'art. 73 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., nonchè dell'art.16 della legge 121/81.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA

\*\*\*\*\*

Com'è noto l'art. 73 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. - Comma 1° - consente di portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 delle leggi di P.S. al Capo della Polizia, ai Prefetti, ai Vice Prefetti, agli Ispettori provinciali amministrativi, agli Ufficiali di P.S., ai Pretori ed ai Magistrati addetti al pubblico ministero o all'Ufficio istruzione.

Tale disposizione, secondaria, nel prevedere l'esenzione in parola, tiene conto dello "status" dei soggetti considerati che, attendendo a speciali compiti di giustizia o di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, hanno necessità di un mez-



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

zo di difesa per la prevenzione di quei reati, soprattutto contro la vita e l'incolumità personale, cui gli stessi sono esposti.


Premesso quanto sopra, risulta allo scrivente che, talvolta, a seguito di richieste di licenze di porto d'armi, avanzate da talune delle persone sopracitate, all'indomani del proprio collocamento in quiescenza, le Autorità di P.S. competenti al rilascio impiegano lunghi lassi di tempo nel concedere il detto titolo di polizia, dovendo preventivamente accertare la sussistenza del requisito del "dimostrato bisogno" di cui all'art. 42 del T.U.L.P.S..

Tanto, non senza grave nocumento per chi, seppure in congedo, è soggetto ai pericoli connessi e conseguenti al servizio già prestato.

Tali difficoltà vengono segnalate anche per il personale in congedo delle Forze di Polizia, di cui all'art. 16 della legge 121/81.

Premesso quanto sopra, al fine di ovviare ai citati inconvenienti, i Signori Prefetti, fermo restando il loro apprezzamento discrezionale nella materia "de qua" sono pregati di accelerare, per quanto possibile, la procedura relativa al rilascio del ripetuto titolo di polizia nei confronti delle persone in argomento ed avuto riguardo alla natura del servizio prestato dall'istante, ritengano sufficiente, nella fase dell'accertamento del requisito, del "dimostrato bisogno", il servizio da queste svolto alle dipendenze dello Stato nei termini suesposti.

IL CAPO DELLA POLIZIA



/pr